

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, BOLDRINI Arrigo, MODICA, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, COSSUTTA, DE SABBATA, MASCAGNI, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCUTARI, URBANI e VILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1978

Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda un annoso e delicato problema, che nell'ultimo, ormai lungo dopoguerra, non è stato ancora affrontato nel suo insieme, nè risolto nelle sue linee principali. Ci riferiamo al problema della minoranza slovena che vive in Italia e che ancora non è riuscita ad ottenere, malgrado l'insistente, ininterrotto impegno, una legge globale per la tutela dei suoi diritti e la soluzione delle molte questioni, dei tanti aspetti, rimasti ancora aperti, che la riguardano.

Gli sloveni in Italia subirono durante il regime totalitario di Mussolini dei danni incommensurabili e furono sottoposti a sofferenze inaudite. Essi costituivano una comunità dalle caratteristiche democratiche, che doveva essere dispersa, cancellata, distrutta nel quadro del generale, folle disegno fascista. Perciò contro di loro ebbe inizio sin dall'apparire del fenomeno fascista un attacco spietato quanto sistematico.

Le case della cultura e le altre sedi associative degli sloveni furono distrutte; le loro biblioteche e la preziosa documentazione in esse contenuta furono incendiate; le scuole

vennero chiuse, gli insegnanti sloveni picchiati, torturati, uccisi; la lingua slovena venne vietata nella vita pubblica e nel rapporto privato e vietate furono le attività culturali, musicali, teatrali ed altre in lingua slovena; persino i riti di culto in sloveno vennero soppressi; furono soppressi i mezzi di informazione in lingua slovena; furono sciolte le organizzazioni e le associazioni slovene; il patrimonio, i beni culturali, mobiliari ed immobiliari, nella misura in cui vennero risparmiati alle fiamme ed alle spranghe, furono sequestrati; vennero liquidate le banche e gli istituti di credito sloveni; l'uso dei cognomi e dei nomi sloveni fu proibito e ne fu imposta d'ufficio la modifica in forma « italianizzata »; i lavoratori sloveni, operai, intellettuali, furono perseguitati e ricattati economicamente. Molti di essi furono costretti a fuggire all'estero, altri invece dovettero affrontare la fame, la miseria, le più spietate persecuzioni morali e fisiche, la galera, l'internamento, il domicilio coatto lontano dal luogo d'origine.

Gli sloveni richiamati al servizio militare furono inquadrati in battaglioni speciali.

Qualsiasi tipo di attività professionale o commerciale fu ostacolata, quando non forzatamente interrotta.

Qualsiasi reazione o resistenza fu violentemente soppressa. Moltissime furono le aggressioni fisiche. Furono migliaia gli sloveni che morirono sotto le torture o sotto il tiro dei fucili dopo sommari processi, quando dalle aggressioni squadristiche dei « volontari » in camicia nera, il fascismo passò a forme di violenza più raffinate e « legalitarie ».

Non va scordato che altissima fu la percentuale degli sloveni condannati dai Tribunali Speciali. Agli sloveni furono inflitti da giudici spietati centinaia e centinaia di anni di carcere.

Ogni paese, ogni frazione, ogni rione delle zone, del territorio in cui vivono gli sloveni ed in cui imperversò il fascismo, portano ancor oggi il segno della ferocia nera, la traccia ancor viva e dolorosa di ferite, che mai potranno essere totalmente rimarginate.

Così, con questi metodi fu realizzata la politica di genocidio del popolo sloveno, così fu portata avanti l'opera di violenta assimilazione.

Il danno economico, sociale e culturale che ne derivò per gli sloveni in Italia fu tale, che in gran parte mai più potrà essere compensato.

Tuttavia gli sloveni riuscirono a non soccombere. Assieme all'antifascismo italiano, seppero organizzarsi e lottare.

Questa lotta non fu facile.

Molti quadri dirigenti di ogni settore e categoria, politici e sindacali erano stati sterminati, o costretti all'esilio, o rinchiusi nelle carceri.

La crescita del movimento antifascista attivo fra gli sloveni, come è noto e come avvenne altrove nel Paese fu graduale ma malgrado tutte le difficoltà, fu inarrestabile e nella Resistenza gli sloveni furono coinvolti totalmente. Fecero eccezione singoli individui, che però la comunità slovena seppe isolare.

Anche in quella fase gli sloveni dettero un apporto eccezionale.

La maggioranza dei Caduti nella risiera di Trieste (unico forno crematorio presente in Italia, che fu istituito durante la feroce oc-

cupazione nazista, quando i resti del fascismo passarono alle dipendenze di Hitler e ne divennero valido supporto svolgendo utile opera di collaborazione con l'invasore) furono sloveni. Così fu durante le rappresaglie delle SS e della Wehrmacht, così negli eccidi di Trieste (quello di Opicina - 71 fucilati -; di V. Ghega - 52 impiccati -; di Prosecco, di V. d'Azeglio, eccetera) di Gorizia e di Udine. E non ci si deve scordare nemmeno che interi villaggi sloveni vennero dati alle fiamme nel Triestino, nel Goriziano e nell'Udinese. Ciò è segno inequivocabile che essi furono centri di resistenza collettiva, ma è anche dimostrazione chiara del contributo dato dagli sloveni nel contesto della Resistenza generale presente nel Paese, Resistenza che unì le nostre popolazioni e che stabilì saldi legami anche con il movimento di liberazione al di là del confine in un importante, interessante e complesso insieme di rapporti.

Nel contesto del movimento antifascista generale gli sloveni accomunarono la lotta per la liberazione e la democrazia con la battaglia per la propria sopravvivenza nazionale, sostenuti dall'antifascismo italiano. L'unità forgiata in quelle circostanze, fu un elemento di primaria importanza per tutte le battaglie successive per i diritti degli sloveni, come lo fu per tutta la lunga generale lotta per la libertà, la democrazia ed il progresso sociale.

Nel dopoguerra dopo la liberazione, gli sloveni e chi con essi aveva condiviso le asperità delle lotte, nutrirono la speranza in un immediato totale riconoscimento dei loro diritti, in una repentina attuazione di misure atte a superare i danni prodotti dal fascismo.

Forse sarebbe stato possibile ridurre le conseguenze di tali danni, se nel dopoguerra si fosse provveduto subito al ripristino di valori che erano stati mortificati, quando non distrutti, di beni, che erano stati usurpati, tolti, inceneriti, se si fosse provveduto a predisporre le strutture necessarie per riparare i guasti prodotti nella comunità slovena dall'opera assimilatrice, a fermarne le conseguenze ed a consentire lo sviluppo indisturbato e molteplice delle attività degli sloveni. Ma così non fu.

L'opera di assimilazione purtroppo continuò, certo non più in forma violenta, bensì in forme e con caratteristiche diverse, per così dire « indolori ». Continuò la discriminazione.

Dopo tanti anni dal crollo del fascismo e dalla fine della II guerra mondiale, la minoranza slovena in Italia non ha ancora ottenuto una sistemazione giuridica globale per i suoi problemi; i suoi diritti ed interessi non sono tutelati che in minima parte.

In tutti gli anni del dopoguerra, per ottenere alcune, ancora sporadiche, rivendicazioni, ci è voluto uno sforzo intenso da parte di forze politiche e sociali democratiche di sinistra e degli sloveni nel loro complesso, ed uno sforzo unitario eccezionale di sloveni ed italiani.

Attualmente la situazione dal punto di vista di garanzia giuridica è per gli sloveni la seguente:

a) la tematica degli sloveni in Italia era regolata sinora da un documento internazionale, quale il *Memorandum* di Londra, che garantiva certi — non tutti ! — i diritti degli sloveni e precisamente degli sloveni di Trieste (ossia del territorio dell'ex Zona A) e che non è stato applicato integralmente, nemmeno nelle parti fondamentali.

Va ricordato che dopo la firma del Trattato di Osimo il 10 novembre 1975 il *Memorandum* di Londra è decaduto come « documento impegnativo », anche se quanto hanno ottenuto gli sloveni per suo effetto, secondo gli accordi, rimane valido.

Con il Trattato di Osimo, ratificato dal Parlamento il 24 febbraio 1977, si affrontano nel *preambolo* e nell'*articolo* 8 i problemi delle minoranze, quindi anche i problemi della minoranza slovena in Italia.

b) Per quanto riguarda la legislazione nazionale: il contenuto degli articoli 3 e 6 della Costituzione non è stato attuato che in minima parte, per quanto riguarda gli sloveni.

In tutto il dopoguerra, il Parlamento della Repubblica ha varato soltanto le seguenti leggi:

la legge n. 1012 del 19 luglio 1961 sulla scuola slovena (ne regola l'ordinamento e gli aspetti riguardanti il personale). Tale legge

è stata ottenuta dopo un'intensa campagna che è durata molti anni, ed è stata « strappata » con grande difficoltà;

la legge Škerk - Belci n. 932 del 22 dicembre 1973, che affronta pure aspetti riguardanti la scuola slovena (organismi direttivi, personale, Commissioni Regionali, eccetera);

la legge n. 935 del 31 ottobre 1966 con emendamenti dell'onorevole Bernetti (Bernetic) Maria che affronta il problema dei nomi stranieri ed anche quelli con il segno diacritico, per cui è favorevole anche alla minoranza slovena;

inoltre, in Senato è stata accolta il 17 novembre 1977 una legge finanziaria per il Teatro stabile sloveno su proposta Gherbez ed altri. Tale legge però non è stata ancora approvata dalla Camera dei deputati.

c) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia lo Statuto speciale — legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 — prevede la tutela degli sloveni.

Per il resto ben scarse, se non nulle, sono state finora le misure legislative a favore degli sloveni nel Friuli-Venezia Giulia.

Il PCI ha sollevato ripetutamente e con forte insistenza (e con esso alcune altre forze democratiche) la necessità di risolvere i vari problemi aperti, ma le molte proposte non sono state recepite da parte delle forze politiche, che hanno sin qui governato la Regione e non hanno trovato espressione concreta in opportune misure legislative.

A questo vuoto legislativo, si sono aggiunti nel corso degli anni anche atteggiamenti chiaramente sfavorevoli, quando non decisamente discriminatori.

Anche gli enti locali non governati dalle sinistre, sinora hanno fatto pochissimo, e ciò solo in parte per mancanza di norme statali o regionali, che consentissero loro di deliberare nell'interesse degli sloveni, e preminentemente per mancanza di buona volontà politica.

Gli enti locali gestiti invece dalle sinistre, hanno cozzato fortemente e ripetutamente, nelle loro iniziative tese a risolvere i problemi dei cittadini sloveni da essi amministrati, non solo con le difficoltà che derivano dal

mancato appoggio della legislazione nazionale e regionale scarsa e povera in materia, ma anche con i tagli degli organismi di controllo, che spesso hanno autoritariamente bocciato molte lodevoli iniziative, prese dagli enti locali stessi.

Per quanto riguarda la situazione degli sloveni, va rilevato, inoltre, quanto segue:

1) la più forte discriminazione che essi stanno subendo è la loro divisione in 3 categorie, diverse a seconda della Provincia cui appartengono e il non completo riconoscimento dell'appartenenza e dell'identità nazionale per gli sloveni dell'Udinese. Infatti in tutti questi anni gli sloveni di Trieste erano « garantiti » dal *Memorandum* di Londra seppure in modo relativo, insufficiente e lacunoso con la possibilità di avere scuole e istituzioni varie, anche se esse non hanno mai goduto degli stessi diritti di quelle similari italiane.

Agli sloveni di Gorizia erano estesi i contenuti del *Memorandum*, ma essi non erano direttamente « garantiti ».

Agli sloveni di Udine non veniva invece riconosciuto dal documento internazionale alcun diritto.

2) Agli sloveni non è garantito l'uso scritto ed orale della lingua slovena nei pubblici uffici, nel rapporto con enti ed istituzioni pubbliche, nelle assemblee degli enti locali ed in quella regionale, nè nelle Commissioni da essi nominate.

3) Le scritte in sloveno nei luoghi pubblici non sono previste per legge.

4) Le istituzioni ed associazioni slovene non hanno diritto ad una loro rappresentanza nei vari enti di diritto pubblico.

5) Gli sloveni non dispongono di tutte le scuole necessarie. Le loro associazioni non godono del necessario sostegno pubblico nè della necessaria sistemazione giuridica.

6) Gli sloveni della provincia di Udine sono i più colpiti, poichè il processo di assimilazione è stato, per quanto li riguarda, più lungo che non altrove (essi hanno optato per l'Italia più di 120 anni fa, senza però ottenere dai vari regimi che si sono succeduti quella contropartita di tutela etnica, che si atten-

devano) ed ha potuto lasciare perciò un'impronta maggiore e produrre un danno di gran lunga superiore a quello subito dagli sloveni di Trieste e del Goriziano. Agli sloveni dell'Udinese non è riconosciuto neppure il più elementare dei diritti, quella all'istruzione pubblica in madre lingua.

Non solo. Si dà il caso, che persino iniziative private di insegnamento della lingua slovena sono a volte fortemente ostacolate ed addirittura autoritariamente impedito.

7) Da parte delle autorità scolastiche nei confronti degli sloveni si sono ripetuti spesso esempi di incomprensione e si sono avuti atteggiamenti a volte inauditi.

Rispetto al passato bisogna tuttavia riconoscere che la situazione è parzialmente migliorata: almeno nei testi scritti, nelle enunciazioni, negli orientamenti verbali si notano un atteggiamento ed anche un linguaggio diversi nei confronti degli sloveni da parte di quelle forze politiche che prima erano chiuse alla soluzione del problema sloveno, da parte di circoli ecclesiastici, da parte di amministratori e degli operatori dei vari settori della vita nella Regione (culturali, scolastici, economici, eccetera).

Certo è però, che da tali enunciazioni ai fatti veri e propri non si è ancora passati decisamente.

Per superare la situazione e risolvere realmente il problema sloveno si rende necessaria quindi una misura legislativa del Parlamento italiano che assicuri la tutela dei diritti e garantisca alla minoranza slovena lo sviluppo delle sue molteplici attività.

Già nel 1970 il PCI ha presentato al Senato ed alla Camera, rispettivamente a firma del senatore Sema e dell'onorevole Skerk, una proposta di legge globale per gli sloveni nel Friuli-Venezia Giulia.

La proposta è stata ripresentata negli stessi contenuti anche nella VI Legislatura (nel 1972) e dagli stessi firmatari.

Ora il PCI ripropone un nuovo testo, ponderato, aggiornato alle nuove realtà ed ampiamente discusso con le principali componenti della comunità slovena in Italia, per

trovare soluzioni nel quadro dell'ordinamento democratico della Repubblica italiana e si esprime come segue:

L'articolo 1 fissa i principi generali a cui deve ispirarsi l'ordinamento statale italiano per garantire ai cittadini italiani di lingua slovena residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia la piena parità dei diritti e alla comunità slovena nel suo complesso la tutela globale.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le norme di tutela, che si applicano nelle tre province del Friuli-Venezia Giulia, in cui vive la minoranza nazionale slovena, eliminando finalmente la disparità attuale che discrimina soprattutto gli sloveni della Slavia Veneta.

L'articolo 1 esplicita il dettato contenuto nell'articolo 6 della Costituzione repubblicana, ne stabilisce la pratica attuazione con norme che oltre a garantire alla minoranza slovena la libera espressione nella propria lingua ed a tutelare la sua identità nazionale, e cioè etnica, culturale, linguistica, prevedono un intervento attivo per lo sviluppo sociale, economico e culturale della minoranza stessa.

L'articolo 2 parifica la lingua slovena a quella ufficiale italiana.

Gli articoli dal 3 al 9 contengono le norme necessarie per rendere effettivo il diritto all'uso della lingua slovena da parte degli sloveni della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia nelle pubbliche istanze e per introdurre tale uso nella vita pubblica. In particolare:

L'articolo 3 prevede che la Regione definisca con proprie norme un elenco di Comuni delle Province di Trieste, Gorizia ed Udine, in cui vivono e si riconoscono storicamente gli sloveni, ed in cui si applicano le norme del bilinguismo previste nei successivi articoli, perchè si risolva un annoso problema aperto e si superino difficoltà e remore che si sono frapposte in tutto il dopoguerra all'uso della lingua slovena nella gestione della cosa pubblica, nel rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino, nonchè nelle scritte e negli atti pubblici.

L'articolo 3 prevede altresì che a questo elenco si possano apportare, con le medesime procedure previste per la definizione dell'elenco, eventuali e necessarie modifiche, che possano essere proposte da una Commissione di cittadini italiani di lingua slovena, prevista nell'articolo 24 di questa legge ed istituita presso la Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di garantire che tali modifiche siano espressione delle reali esigenze della minoranza slovena e derivino da un confronto con la stessa, tramite una sua qualificata rappresentanza;

L'articolo 4 introduce nuovamente per i Comuni che rientreranno nell'elenco, previsto dal precedente articolo 3, l'uso delle denominazioni originarie slovene, che sono state abolite dalle leggi fasciste e che le leggi del dopoguerra non hanno a tutt'oggi ripristinato. L'articolo introduce inoltre in tali Comuni l'obbligo del bilinguismo per le comunicazioni e gli avvisi pubblici, le pubblicazioni dello Stato, della Regione, degli Enti locali, singoli o associati, di tutti gli enti pubblici o di pubblico interesse, come pure dei privati che esercitino pubbliche funzioni o servizi. L'uso della lingua slovena è stato sinora lasciato alla discrezione ed alla volontà politica della direzione dei singoli enti o uffici, e le discriminazioni ed i segni di intolleranza e di incomprensione nei confronti degli sloveni non sono mancati;

gli articoli 5 e 6 introducono nei Comuni, di cui all'articolo 3, l'uso della lingua slovena nei rapporti orali e scritti tra gli uffici giudiziari, gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, dell'amministrazione scolastica e di altri enti pubblici, nonchè tra esercenti pubbliche funzioni e servizi ed i cittadini italiani di lingua slovena; tra questi organi ed uffici e gli enti che riguardano la minoranza slovena o che da essa sono espressi (affinchè per esempio un Comune sloveno possa usare la lingua slovena nella corrispondenza con un esercente pubbliche funzioni); tra gli enti della minoranza slovena nel rapporto tra gli stessi, nelle assemblee elettive e nelle commissioni da esse espresse, negli organismi collegiali di base,

elettivi e non, compresi quelli della scuola, affinché i componenti di lingua slovena si possano esprimere nella lingua materna nell'esercizio delle loro funzioni e possano ricevere risposta scritta ed orale in sloveno;

l'articolo 7 prevede l'obbligo per gli organi e gli uffici di cui negli articoli precedenti 5 e 6 di attrezzarsi opportunamente e di dotarsi di mezzi tecnici nonché di personale idoneo affinché quanto indicato in tali articoli possa essere attuato e non resti lettera morta;

l'articolo 8 prevede che nelle zone in cui è prescritto anche l'uso della lingua slovena, come disposto dall'articolo 3, siano riservati posti a candidati di lingua slovena, in numero adeguato alle esigenze nei pubblici concorsi, nell'assunzione di personale civile nelle amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e nella Magistratura ordinaria e amministrativa; che la lingua slovena sia conosciuta dai segretari comunali e dal personale che è normalmente a contatto con il pubblico; che al personale di lingua slovena, che conosce le due lingue sia assicurato l'impiego nell'ambito regionale al fine di utilizzarlo nelle località in cui viene introdotto l'uso della lingua slovena. E ciò per eliminare ogni discriminazione di fronte alla reale possibilità dei cittadini di lingua slovena di accedere a tutte le attività e carriere, anche per attuare concretamente il diritto degli stessi all'uso della propria lingua nella pubblica amministrazione.

Nell'articolo si prevede altresì che le prove orali e scritte nei concorsi possano essere svolte dai candidati, qualora lo richiedano, in sloveno, per consentire agli interessati di esprimersi meglio da un lato e di dare dimostrazione della conoscenza della lingua slovena dall'altro, quantunque agli interessati si richieda anche la conoscenza della lingua italiana.

Tali norme sono valide anche per i concorsi per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti. Sino ad ora le prove necessarie per i giornalisti sloveni si svolgevano tutte in italiano, ossia si dava l'assurdo che essi non erano tenuti a dare dimostrazione di conoscere la

lingua slovena per poter scrivere in un giornale sloveno.

Infine l'articolo 8 prevede che delle Commissioni esaminatrici possano far parte anche uno o più rappresentanti della Commissione di cittadini italiani di lingua slovena, prevista nel successivo articolo 24 e che il regolamento per attuare le norme previste dall'articolo stesso venga emanato dal Governo e precisamente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; che il Governo, prima di farlo, debba sentire la Commissione di cui al successivo articolo 24 e che tale regolamento debba stabilire anche le tabelle degli organici del personale per quanto di competenza statale;

l'articolo 9 stabilisce che la conoscenza della lingua slovena sarà titolo valutabile in termini di punteggio nei concorsi e nelle graduatorie per i posti di pubblico impiego nelle tre Province interessate e che essa darà diritto agli addetti ad una speciale indennità, dovendo essi usare due lingue nello svolgimento dei loro compiti.

Gli articoli dal 10 al 16 comprendono le norme relative al diritto del cittadino di lingua slovena di frequentare le scuole di ogni ordine e grado ed impegnano il Governo a prendere le misure necessarie al fine di risolvere i problemi aperti della scuola slovena, dare ad essi una soluzione corrispondente alle esigenze generali, nuove, che nel campo della scuola si fanno avanti nel Paese, ma anche di quelle particolari della minoranza slovena ed assicurare alla scuola slovena l'autonomia culturale ed amministrativa. Più dettagliatamente:

nell'articolo 10 si prevede che al Governo sia data la delega ad emanare dei decreti legislativi per riordinare l'ordinamento delle scuole slovene, estenderlo a tutti i Comuni interessati, adeguando anche quanto previsto dalle due leggi esistenti, che regolano la scuola slovena (la n. 1012 del 19 luglio 1961 e la n. 932 del 22 dicembre 1973).

Nell'articolo si prevede che l'insegnamento nelle scuole slovene sia impartito da docenti di lingua materna slovena che conoscono quindi a fondo la lingua degli alunni; che

sia completata la rete di scuole necessarie alla minoranza slovena, rete oggi carente, soprattutto negli indirizzi tecnici-professionali industriali, e del tutto assente in intere zone dell'udinese; che sia completato l'inquadramento giuridico delle scuole slovene di ogni ordine e grado e del personale della scuola slovena, cui ancora dopo tanti anni non si è provveduto.

In particolare con questo articolo si risolvono alcuni problemi stridenti come: la situazione delle scuole statali slovene per l'infanzia, che con il passaggio della gestione ONAIRC allo Stato non è ancora definita in tutti gli aspetti, e si rende possibile affrontare il problema delle classi slovene abbinate all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Galvani » con lingua d'insegnamento italiana (classi che pur essendo numerose e numericamente forti, non costituiscono un Istituto autonomo) ed il problema della istituzione di corsi specifici per geometri, elettrotecnici ed altri, richiesti con molta insistenza dalle componenti scolastiche slovene e dall'intera minoranza.

Nell'articolo si prevede altresì la ricostruzione delle carriere di quegli insegnanti che erano stati esclusi dall'insegnamento nei periodi precedenti al 1° novembre 1954 dal Governo militare alleato per motivi politici, nonchè per quelli che hanno dovuto espratriare sotto la spinta delle persecuzioni durante il ventennio fascista ed hanno perso la cittadinanza italiana o interrotto la carriera nel campo dell'insegnamento.

Nell'articolo si propone ancora di stabilire il numero minimo di allievi per la formazione di classi e di scuole, poichè il numero minimo previsto per le scuole con lingua d'insegnamento italiana non può, per ovvii motivi, essere applicato alla realtà di una minoranza nazionale; di adeguare i programmi scolastici per le scuole slovene, poichè in molti casi attualmente essi non corrispondono alle particolarità storiche, culturali e linguistiche ed alle esigenze specifiche della minoranza slovena, nonchè le norme per l'adozione dei libri di testo al di là di quanto previsto (e non sempre utilmente applicato) dall'articolo 8 della legge Škerk-Belci per la scuola slovena.

Si prevede inoltre una rappresentanza slovena al governo delle due università presenti nella Regione (Trieste ed Udine); la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale della Scuola slovena, di cui nel successivo articolo 12, come membro di diritto, al Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e di quello dell'Università di Udine; la istituzione di opportuni dipartimenti, nel quadro della riforma universitaria per lo studio della lingua, della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli slavi, in particolare del popolo sloveno, e corsi integrativi per l'apprendimento della terminologia delle singole discipline presso le varie facoltà per assicurare agli studenti di lingua slovena uno sbocco universitario più completo ed adeguato alle loro esigenze.

Al punto 6) dell'articolo si dice che gli sloveni potranno frequentare corsi e conseguire diplomi presso le scuole di ogni ordine e grado in Jugoslavia, comprese le scuole professionali e le Università, con borse di studio o altre forme di finanziamento, per venire incontro alle esigenze degli appartenenti alla minoranza slovena, che volessero conseguire specializzazioni poco richieste, per le quali non varrebbe la pena (per ragioni di spesa) di aprire idonei istituti in Italia.

Al punto 7) si dice che dovrà essere riconosciuta la piena validità dei titoli conseguiti in Jugoslavia, che ne saranno fissate le equipollenze e che il riconoscimento sarà esteso anche a coloro che abbiano conseguito tali titoli già prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per evitare che la minoranza slovena corra il rischio di ritrovarsi nella staticità culturale e per consentirle lo sviluppo e il progresso culturale, sono previsti nell'articolo molteplici scambi culturali con lo Slovenia, quali: visite, seminari, conferenze, gite ed incontri fra le componenti docenti e studentesche.

D'altra parte, per rafforzare l'incontro tra la popolazione italiana e quella slovena si prevedono iniziative per far conoscere la cultura e la lingua slovena anche tra i cittadini di lingua italiana nel Friuli-Venezia Giulia, mentre la scuola slovena è aperta a chiunque voglia frequentarla. Tale possibilità è estesa altresì ai cittadini stranieri ed

agli apolidi residenti nel Friuli-Venezia Giulia;

nell'articolo 11 si propone la nomina di un Intendente che sovrintenda alle scuole con lingua di insegnamento slovena e che dipenda direttamente dal Ministero della pubblica istruzione. Il suo ufficio sarebbe articolato in tre sezioni provinciali, con le sedi presso i Provveditorati delle tre Province interessate.

L'Intendente svolgerebbe le funzioni di provveditore per le questioni specifiche ed interne delle scuole con lingua di insegnamento slovena e quelle di raccordo tra la scuola slovena ed i Provveditori nonchè il sovrintendente, per i problemi comuni tra la scuola italiana e quella slovena; ed avrebbe il compito di amministrare il fondo previsto dalla legge Škerk-Belci n. 932, 22 dicembre 1973. Inoltre gli verrebbe affidato il compito di nominare la Commissione per i testi stampati, come previsto dall'articolo 8 della legge Škerk-Belci n. 932.

Nell'articolo 11 si prevede altresì che a dirigere le tre sezioni provinciali presso i Provveditorati di Trieste, Gorizia ed Udine siano insegnanti di ruolo o direttori delle scuole slovene, che anche il personale assegnato sia di lingua slovena. Per questo personale si prevede il riconoscimento del servizio prestato a tutti gli effetti giuridici ed economici e di criteri per i concorsi e l'organico;

nell'articolo 12 si propone la istituzione del Consiglio regionale della scuola slovena, che dovrebbe sostituire la presenza delle componenti scolastiche slovene nei distretti scolastici previsti dai decreti delegati del 1974, assorbire tutte le funzioni degli stessi relativamente alle scuole slovene ed esprimere pareri vincolanti per le questioni demandate all'amministrazione scolastica regionale, su tutti i problemi relativi alla scuola slovena di ogni ordine e grado ed al personale della scuola slovena; sulla nomina delle Commissioni per gli esami di Stato e di quelle per l'approvazione dei libri di testo per le scuole slovene;

nell'articolo 13 si dice che il Consiglio regionale della scuola slovena sarà formato

da cittadini italiani di lingua slovena, eletti o nominati, in base alle modalità previste per i distretti scolastici estesi sul territorio di più Comuni e Province, e si afferma che di esso faranno parte le rappresentanze di tutte le componenti scolastiche slovene presenti nel Friuli-Venezia Giulia ed i rappresentanti dei comuni in cui vivono o si riconoscono storicamente gli sloveni.

In esso si ampliano la componente culturale e quella imprenditoriale per consentire l'aggancio con la realtà di tutte e tre le Province interessate, e una presenza più adeguata dei rappresentanti del mondo culturale, rispettivamente economico-imprenditoriale. Si propone inoltre che il rappresentante del personale insegnante della scuola con lingua d'insegnamento slovena nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sia membro di diritto del Consiglio regionale della scuola slovena per il necessario coordinamento degli orientamenti e dei problemi riguardanti la scuola slovena, nonchè per evitare dannose sfasature;

nell'articolo 14 si prevede che il Presidente del Consiglio regionale della scuola slovena partecipi alle riunioni dei Presidenti dei Consigli scolastici distrettuali del Friuli-Venezia Giulia per esaminare con essi i problemi comuni, anche con facoltà di sottoporre altri alla loro attenzione.

Si prevede, inoltre, che per affrontare i problemi di comune interesse, e coordinare assieme l'uso dei servizi degli enti locali, come previsto nei compiti assegnati dai decreti delegati del 1974 ai distretti scolastici, il Consiglio regionale della scuola slovena nomini sue delegazioni perchè partecipino alle riunioni dei Consigli distrettuali, competenti per territorio. Infine, per garantire la tutela dei diritti della scuola slovena, si stabilisce che le decisioni hanno validità se nella maggioranza dei voti è compresa la maggioranza dei voti della delegazione del Consiglio regionale della scuola slovena, presente alla riunione;

nell'articolo 15 si propone che per tutelare meglio gli interessi della scuola slovena nei Consigli scolastici provinciali le rappre-

sentanze delle componenti slovene dei genitori e degli allievi siano elevate da un quinto ad un quarto e che qualora si tratti di problemi riguardanti le scuole slovene, le decisioni siano valide se nella maggioranza dei voti, anche in questo caso, è inclusa la maggioranza dei voti della componente slovena;

con l'articolo 16 si istituisce l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della scuola con lingua di insegnamento slovena avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, onde corrispondere alle esigenze che nel campo della ricerca e della sperimentazione si fanno sempre più pressanti anche nella minoranza slovena.

Nell'articolo si prevede che una rappresentanza dell'Istituto possa partecipare alle conferenze dei presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica e si prevedono i criteri per il funzionamento dell'Istituto, per la composizione dei suoi organi, nonché per i problemi del suo personale.

Gli articoli 17 e 18 affrontano il problema delle istituzioni di primaria importanza (quali ad esempio le Case dello studente, il Conservatorio sloveno, il Teatro stabile sloveno, la « Mohorjeva družba » Società editrice e di cultura, lo SLORI — Istituto di ricerche sloveno — Narodna in študijska knjižnica « Biblioteca nazionale slovena e degli studi ») e delle associazioni culturali ed altre e per esse affermano la garanzia della piena autonomia, nel rifiuto della conduzione paternalistica di tali istituzioni ed associazioni e nel riconoscimento del ruolo di soggetti nella gestione delle stesse da parte degli sloveni.

Gli stessi articoli prevedono l'assegnazione di contributi annui statali ed i criteri della loro erogazione. Questo, al fine di dare alla minoranza slovena la possibilità di svolgere tutte le varie attività associative, in particolare quelle culturali, sportive, ricreative, senza difficoltà economiche che sinora le hanno fortemente ostacolate, ed assicurarle nella pratica concreta la garanzia del-

lo sviluppo culturale, sociale ed economico e porre così freno al processo di assimilazione.

Nell'articolo 19 si prevedono lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e la garanzia dell'autonomia funzionale e culturale dei programmi e dei servizi giornalistici.

Nell'articolo 20 si propongono particolari contributi per sostenere l'attività editoriale e di giornali in lingua slovena, per dare incremento agli stessi, diminuirne il deficit, che è maggiore di quello dell'analoga stampa italiana, essendo la tiratura della stampa slovena di gran lunga inferiore.

Si propone altresì l'assegnazione della pubblicità da parte delle aziende di Stato od a partecipazione statale, nonché degli enti pubblici anche alla stampa slovena, che sinora molto spesso veniva esclusa, e quindi moralmente ed anche economicamente discriminata.

L'articolo 21 afferma la possibilità di sviluppare i rapporti tra la minoranza slovena in Italia e la Slovenia, nel quadro degli scambi tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Jugoslavia, anche favorendo il passaggio attraverso il confine di beni e di strumenti culturali (mostre, libri, pellicole, quadri, scenari ed altro), sia per mezzo di esenzioni doganali, sia per la semplificazione delle procedure amministrative.

Queste misure tendono a superare le attuali difficoltà nel passaggio del confine di beni e strumenti culturali, che ostacolano lo svolgimento delle varie attività culturali e lo scambio di esperienze tra i popoli confinanti.

Nell'articolo 22 si rafforza e si esplicita la competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda la tutela delle caratteristiche etniche della minoranza slovena, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della stessa, e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale. Alla Regione si danno infatti deleghe che le consentono di svolgere funzioni in questi campi, e, nel caso dei beni culturali, si de-

legano funzioni del tutto nuove. Per l'attuazione di tali deleghe nell'articolo si fissa anche il termine di un anno.

Nello stesso articolo e nell'articolo 23 si affrontano più dettagliatamente anche problemi dello sviluppo economico delle aree mistilingui. Per queste aree si prevedono contributi annui straordinari, connessi ad un piano di intervento, parte integrante del piano regionale di sviluppo.

In modo specifico nell'articolo 23 si prevede che il piano e gli obiettivi di sviluppo economico per le zone mistilingui siano formulati nel contesto dei piani pluriennali regionali e nel quadro della più ampia programmazione economica nazionale. Assieme agli obiettivi si propone che siano fissati: le agevolazioni creditizie, gli incentivi e altre misure per l'incremento delle attività associative e cooperativistiche in tali settori per sostenere in particolare le attività tradizionali, per qualificare e incrementare i posti di lavoro, per la difesa dell'ambiente e il potenziamento dei servizi necessari nelle aree mistilingui, per valorizzare e salvaguardare i beni storici e culturali. Si prevede altresì che siano fissate misure per ridurre allo stretto necessario i casi di esproprio dei terreni, destinati ad attività non agricole, ed i criteri e le forme di indennizzo, ossia le permute, nonchè per dare la precedenza alle forme di partecipazione diretta dei proprietari alle nuove attività, cui i terreni nel caso eccezionale di esproprio vengono destinati. Questo, per impedire al massimo la dispersione della popolazione slovena e per favorire le attività associative.

Nel caso di utilizzo delle aree provenienti da usi civici, si propongono misure affinché i fondi, con cui essi vengono risarciti siano impiegati direttamente dai Comuni, sul cui territorio tali usi civici insistono ed affinché la gestione delle nuove iniziative sia affidata alla comunità che tuttora gode dei loro benefici.

Nell'articolo si propone, ancora, che il piano di intervento per lo sviluppo delle aree mistilingui sia riferito al Piano urbanistico regionale e redatto d'intesa con gli enti locali e le comunità montane interessate. Inol-

tre, per consentire agli sloveni di esprimersi direttamente nel merito del piano, è previsto che esso sia sottoposto prima del voto del Consiglio regionale al parere della Commissione di cui all'articolo 24.

Per consentire, inoltre, una rapida realizzazione del piano ed il controllo della sua esecuzione da parte delle popolazioni interessate si propone che l'erogazione dei fondi avvenga tramite i Comuni delle aree mistilingui e su parere della Commissione di cui all'articolo 24.

L'articolo 24 stabilisce il principio che la minoranza slovena è parte attiva nella gestione di tutte le attività e delle scelte che la riguardano direttamente.

A tal fine prevede la costituzione di una Commissione di cittadini italiani di lingua slovena, nominati dal Consiglio regionale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e di cui facciano parte i rappresentanti dei Comuni, in cui vive la minoranza slovena (di cui all'articolo 3 precedentemente illustrato) e quelli delle più rappresentative organizzazioni della minoranza slovena, che operano in campo culturale, economico e sociale.

Nell'articolo si dispone che la Commissione esprima il suo parere e intervenga direttamente nella gestione dei piani di intervento, nella effettuazione di tutte le altre scelte che riguardano gli sloveni e particolarmente di quelle previste in relazione alle materie delegate dallo Stato alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Gli articoli dal 25 al 33 affrontano le norme finali e transitorie. In particolare:

nell'articolo 25 si prevede il ripristino dei cognomi e nomi, la cui modifica è stata imposta dai governi del periodo prefascista e dal regime fascista per provocare la snazionalizzazione della minoranza al fine di rendere finalmente giustizia ai cittadini vessati da norme inique.

Si prevede inoltre che tale ripristino debba avvenire con la massima semplificazione delle pratiche burocratiche e gratuitamente e che il provvedimento sia estensibile anche ai discendenti dei cittadini colpiti dalle misure impositive.

Nell'articolo 26 si affronta il problema della restituzione dei beni immobili, già appartenenti alle organizzazioni slovene, che il regime fascista ha distrutto, espropriato o sottratto e si propone che lo Stato provveda alla loro restituzione o al risarcimento per il valore corrispondente alle perdite subite dalla minoranza.

Poichè in molti casi non si riuscirebbe a ricostruire l'esatta persona giuridica proprietaria dei beni distrutti o alienati — anche in quanto, essendo passati molti anni, le organizzazioni originarie hanno subito non poche modifiche strutturali e di indirizzo — si propone che i beni restituiti passino, senza gravami fiscali o finanziari, in proprietà collettiva, e precisamente ai Comuni in cui gli immobili sorsero o sorgono e che siano posti dagli stessi a disposizione della comunità slovena per le sue attività culturali ed associative. Per consentire un uso non discriminato degli stabili da parte delle organizzazioni slovene interessate, si propone che ciò avvenga in base ad un regolamento, da definire opportunamente.

Perchè la ricostruzione dell'elenco dei beni distrutti o alienati, sia quanto più possibile esatta, si prevede inoltre che essa avvenga su proposta della Commissione, sopra illustrata e prevista nell'articolo 24, ed in base a verifiche effettuate dai competenti uffici dell'Intendenza di finanza.

Per impedire infine l'alienazione e la progressiva fatiscenza degli stabili restituiti si prevede che alla loro manutenzione provvedano i Comuni;

con l'articolo 27 si dà la possibilità agli apolidi di lingua slovena, che risiedono in Italia, di ottenere in base a semplice domanda la cittadinanza italiana, e si fissa il limite minimo di residenza di 5 anni per il godimento di tale diritto. Ciò per consentire agli interessati di integrarsi a tutti gli effetti nella comunità nazionale;

nell'articolo 28 si propone che siano equiparati ai perseguitati politici anche i cittadini che hanno prestato servizio nei cosiddetti « Battaglioni speciali » dell'Esercito italiano e che per ragioni di apparte-

nenza politica o etnica, quindi per punizione, non furono inquadrati nei reparti regolari, subendo angherie e discriminazioni. La stessa estensione della qualifica di perseguitati politici si propone anche per coloro che sono stati internati nei campi di concentramento, sia per ragioni di carattere politico, che di appartenenza etnica ed ebbero a subire discriminazioni, repressioni, sevizie e maltrattamenti, quando non vere e proprie torture, e che a distanza di tanti anni dalla fine della seconda guerra mondiale, ancora non godono del giusto riconoscimento e dei benefici di legge previsti per i perseguitati politici.

Si propone infine che tali norme siano applicate anche ai cittadini inquadrati forzatamente nei reparti di lavoro coatto, ma solamente nel caso in cui possano dimostrare di aver subito persecuzioni politiche.

Non si ravvisa cioè di poter estendere nel complesso a questa categoria i benefici del presente articolo in quanto dei reparti di lavoro hanno fatto parte anche elementi, raccomandati dai comandi nazisti, e in molti casi collaborazionisti, trovando in tali reparti un comodo rifugio o una comoda soluzione per sfuggire alle difficoltà delle zone di operazione o dei fronti. Va però considerata la necessità di accogliere le istanze, sinora respinte, di coloro che furono portati nei campi di lavoro in regime coatto, non solo prelevati nel corso di operazioni di vero e proprio rastrellamento, ma anche nel corso di operazioni militari e di polizia, effettuate da parte degli occupatori nazisti;

nell'articolo 29 si prevede l'applicazione delle misure penali fissate dall'articolo 291 del Codice penale, che prevedono da uno a tre anni di reclusione, per coloro che commettono atti per impedire agli sloveni di svolgere — come comunità nazionale o come singoli — le loro attività o di usare la loro lingua;

nell'articolo 30 si propone di annullare le pendenze a carico di cittadini italiani di lingua slovena, che fossero stati chiamati a giudizio per l'uso della lingua slovena negli atti pubblici o nelle comunicazioni obbli-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gatorie rese agli uffici della pubblica amministrazione, e di depennare tutte le condanne già inflitte nel passato per gli stessi motivi;

l'articolo 31 afferma che l'uso del bilinguismo nelle pubbliche insegne non deve comportare oneri aggiuntivi;

l'articolo 32 propone l'abrogazione di tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge;

l'articolo 33, infine, prevede i capitoli di spesa per consentire la reale attuazione delle norme della legge qui proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di garantire ai cittadini italiani di lingua slovena, residenti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione e di assicurare alla minoranza slovena nel suo complesso lo sviluppo sociale, economico e culturale, la libera espressione nella propria lingua e la tutela della propria identità nazionale, l'ordinamento statale italiano osserva le norme della presente legge.

TITOLO I**USO DELLA LINGUA****Art. 2.**

La lingua slovena nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è parificata a quella ufficiale italiana.

Art. 3.

Con la presente legge ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 - Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia si dà potestà alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia di emanare norme di attuazione e di integrazione per definire l'elenco dei comuni e delle province di Trieste, Gorizia ed Udine in cui è insediata e storicamente si riconosce la minoranza slovena ed in cui si applicano le norme del bilinguismo previste dalla presente legge.

Le proposte di modificazione dell'elenco sono effettuate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Le modificazioni possono essere proposte al Consiglio regionale dalla commissione di cui al successivo articolo 24 della presente legge.

Art. 4.

Per i comuni di cui al precedente articolo viene usata ufficialmente anche la denominazione slovena.

Nelle aree mistilingui, previste dall'articolo 3 della presente legge, le comunicazioni, gli avvisi pubblici e le pubblicazioni dello Stato, della Regione, degli enti locali, singoli o associati, di tutti gli enti pubblici o di pubblico interesse, nonchè dei privati esercenti pubbliche funzioni o servizi, devono essere redatti anche in lingua slovena.

La stessa norma vale anche per le scritte sui gonfaloni, sui timbri, sui sigilli, sulle pubbliche insegne e per la segnaletica.

Art. 5.

I cittadini italiani di lingua slovena hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici giudiziari, con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli dell'amministrazione scolastica, e di altri enti pubblici situati nei comuni di cui al precedente articolo 3 o aventi competenza regionale, nonchè con gli esercenti pubbliche funzioni o servizi negli stessi comuni.

I titolari degli uffici ed i privati, di cui al primo comma, usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente.

Il diritto di usare la lingua slovena secondo le norme di cui ai commi precedenti, spetta anche a tutti gli enti che riguardano la minoranza slovena o che da essa sono espressi.

Nei rapporti fra gli uffici pubblici e fra questi e gli esercenti pubbliche funzioni e servizi può essere usata anche la lingua slovena.

Art. 6.

In ogni atto relativo all'esercizio delle loro funzioni, i componenti delle assemblee

elettive e delle commissioni da esse istituite dalla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, delle province di Trieste, Gorizia ed Udine e dei comuni singoli o associati, di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché di tutti gli organismi rappresentativi di base elettivi e non, compresi gli organi collegiali della scuola, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, hanno diritto di usare la lingua slovena e di ricevere risposta oralmente e per iscritto in sloveno.

Art. 7.

Gli organi e gli uffici di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono tenuti a dotarsi di opportuni mezzi tecnici e di personale idoneo per garantire l'attuazione delle norme previste negli articoli stessi.

Art. 8.

Per le zone e gli uffici in cui, in base alla presente legge, è prescritto anche l'uso della lingua slovena, nei concorsi pubblici per l'assunzione del personale civile delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nonché della magistratura ordinaria e amministrativa, deve essere riservata una aliquota di posti, adeguata alle esigenze, da assegnare a candidati di lingua slovena.

È comunque richiesta la conoscenza della lingua slovena da parte dei segretari comunali e del personale normalmente a contatto con il pubblico nei comuni singoli od associati di cui all'articolo 3 della presente legge.

Ai cittadini italiani di lingua slovena che prestano servizio negli uffici di cui al primo comma è assicurata la stabilità di sede nella Regione.

Nei concorsi per le ammissioni ai posti riservati ai cittadini italiani di lingua slovena ed in quelli per l'ammissione all'albo dei giornalisti le prove scritte ed orali possono essere sostenute, a richiesta dei candidati, in lingua slovena. In ogni caso, però, è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi sono chiamati a far parte uno o più

rappresentanti designati dalla commissione di cui all'articolo 24 della presente legge.

Il Governo, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 24, emana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'apposito regolamento di attuazione delle norme previste dai precedenti commi e le tabelle degli organici del personale per la parte di competenza dello Stato.

Il regolamento deve prevedere l'attuazione delle norme, di cui al precedente comma, entro tre anni dalla sua emanazione.

Art. 9.

Nelle province di Trieste, Gorizia e Udine la conoscenza della lingua slovena costituisce titolo valutabile in termini di punteggio nei concorsi e nelle graduatorie per i posti di pubblico impiego.

La conoscenza e l'uso della lingua slovena nei pubblici uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da parte dei dipendenti dello Stato dà diritto ad una speciale indennità.

TITOLO II

SCUOLA

Art. 10.

Per assicurare ai cittadini italiani di lingua slovena il diritto di frequentare nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine le scuole slovene di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua slovena da docenti per i quali lo sloveno sia lingua materna, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dal provvedimento di determinazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, di cui all'articolo 12 della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per riordinare ed estendere a tutti i comuni, di cui all'articolo 3, l'ordinamento delle scuole in lingua slovena, anche adeguando le norme conte-

nute nelle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

Nell'emanazione dei decreti delegati il Governo deve attenersi ai criteri e principi direttivi espressi dalla presente legge e in particolare provvedere a:

1) completare nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge la rete delle scuole per l'infanzia di competenza statale, elementari e secondarie;

2) completare l'inquadramento giuridico delle scuole slovene esistenti, compresa la scuola per l'infanzia di competenza statale, ed il riconoscimento dei diritti del corpo insegnante e direttivo; estendere a tutto il corpo insegnante e direttivo il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legislazione italiana e procedere alla ricostruzione delle carriere per i periodi anteriori al 1° novembre 1954, anche per quegli insegnanti che, per motivi politici, sono stati esclusi dal servizio durante l'Amministrazione del Governo militare alleato, e per coloro che a causa delle persecuzioni fasciste hanno perso il posto, o, in seguito ad espatrio forzato, la cittadinanza italiana;

3) stabilire, tenendo conto delle esigenze della minoranza, il numero minimo di allievi per la formazione delle classi e la istituzione di scuole;

4) adeguare i programmi scolastici e le norme per l'adozione dei libri di testo per le scuole slovene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 932 del 22 dicembre 1973, in modo che corrispondano alle particolarità storiche, culturali e linguistiche della minoranza slovena ed alle sue specifiche esigenze;

5) assicurare alla minoranza slovena una adeguata partecipazione agli organi di Governo delle Università della Regione e nell'ambito delle stesse creare opportuni dipartimenti per lo studio della lingua, della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli slavi ed in particolare di quello sloveno, nonchè corsi integrativi nelle varie facoltà per la piena conoscenza della terminologia slovena delle varie discipline.

In ogni caso è prevista la partecipazione di un rappresentante, designato dal Consi-

glio regionale della scuola slovena, come membro di diritto nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e rispettivamente dell'Università di Udine;

6) garantire con borse di studio ed altre forme di finanziamento per gli appartenenti alla minoranza slovena la possibilità di effettuare esperienze di studio, di frequentare corsi e di conseguire diplomi presso le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle professionali e le università della Jugoslavia;

7) riconoscere la piena validità dei titoli conseguiti per effetto degli studi di cui al precedente paragrafo 6), fissandone le rispettive equivalenze ed estendere tale validità ai titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

8) agevolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso culturale della minoranza slovena, ogni forma di scambi culturali con la Repubblica socialista di Slovenia, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, gite scolastiche e visite ed incontri di docenti e studenti;

9) promuovere la conoscenza della lingua slovena tra la popolazione italiana che vive nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

La frequenza alla scuola di lingua slovena è aperta a tutti, compresi i cittadini stranieri e gli apolidi residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Per sovrintendere alle scuole con lingua di insegnamento slovena di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione nomina un Intendente per le scuole slovene nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in base ad una terna proposta dal Consiglio regionale della scuola slovena.

L'Intendente per le scuole slovene dipende direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ed ha le seguenti funzioni:

a) adempie ai compiti di provveditore per le questioni specifiche ed interne delle scuole con lingua di insegnamento slovena;

b) provvede al raccordo tra i Provveditori ed il Sovrintendente scolastico da una parte e le scuole slovene dall'altra, per i problemi che sono comuni per tutte le scuole indipendentemente dalla lingua di insegnamento;

c) amministra il fondo annuale stabilito dalla legge n. 932 del 22 dicembre 1973.

L'ufficio dell'Intendente per le scuole slovene è articolato in 3 sezioni provinciali, che hanno sede presso i provveditori di Trieste, Gorizia ed Udine;

d) nomina la Commissione che approva i testi stampati in base all'articolo 8 della legge n. 932 del 22 dicembre 1973.

Le sezioni, previste dal comma precedente, sono dirette da un direttore o professore di ruolo delle scuole slovene con funzioni di viceprovveditore, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base alla proposta del Consiglio regionale della scuola slovena, stabilito dall'articolo 12 della presente legge.

A tali sezioni verrà assegnato personale di lingua slovena anche con la assegnazione o il trasferimento degli insegnanti di lingua slovena, cui verrà riconosciuto, in tale caso, il servizio svolto presso l'ufficio dell'Intendente a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentito il Consiglio regionale della scuola slovena, di cui all'articolo 12 della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce l'organico dell'ufficio dell'Intendente per le scuole slovene ed emana il bando di concorsi in conformità all'articolo 8 della presente legge.

Art. 12.

Per garantire l'autonomia e lo sviluppo della scuola slovena è istituito nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il Consiglio regionale della scuola slovena.

Il Consiglio regionale della scuola slovena esprime pareri vincolanti per le materie de-

mandate alla competenza dell'amministrazione scolastica regionale:

a) su tutti i problemi riguardanti le scuole slovene di ogni ordine e grado sui vari aspetti dell'istruzione e dell'ordinamento scolastico con lingua di insegnamento slovena;

b) sui problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo ed il personale amministrativo addetto alle scuole slovene;

c) sulla nomina delle commissioni per gli esami di Stato per le scuole slovene;

d) sulla nomina delle Commissioni per l'approvazione dei libri di testo, stampati con il fondo annuo previsto dall'articolo 8 della legge n. 932 del 22 dicembre 1973.

Il Consiglio regionale della scuola slovena assomma relativamente per le scuole slovene tutte le funzioni previste per il distretto scolastico dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 e da ogni altra legge statale.

Il Consiglio, di cui ai precedenti commi, sostituisce la partecipazione nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia delle componenti della scuola slovena nei distretti scolastici, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Il Consiglio regionale della scuola slovena designa dal suo seno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste ed un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Università di Udine.

Art. 13.

La composizione del Consiglio regionale della scuola slovena è fissata secondo le modalità previste per l'organo di governo dei distretti scolastici, il cui territorio interessa più province e più comuni, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Tutti i membri del Consiglio regionale della scuola slovena sono scelti fra i cittadini italiani di lingua slovena.

Il rappresentante del personale insegnante della scuola con lingua di insegnamento

slovena nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui al Capo IV, articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, è membro di diritto del Consiglio regionale della scuola slovena.

Del Consiglio regionale della scuola slovena fanno parte i rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge.

I rappresentanti di cui al punto g) dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, passano da 1 a 3 e da 2 a 5.

Le rispettive designazioni vengono effettuate dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato.

Alle elezioni del Consiglio regionale della scuola slovena, che avvengono sulla base di liste regionali, partecipano con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 tutte le componenti delle scuole slovene di ogni ordine e grado della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14.

Il Consiglio regionale della scuola slovena si rinnova e svolge le sue funzioni secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 e quelle previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Il Presidente del Consiglio regionale della scuola slovena partecipa alle riunioni dei presidenti dei Consigli scolastici distrettuali del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, per esaminare e far esaminare problemi di comune interesse.

Per il coordinamento dei servizi degli enti locali relativi congiuntamente a scuole italiane e slovene, il Consiglio regionale della scuola slovena provvede a nominare sue delegazioni che partecipano, quando si presentano problemi di comune interesse, alle riunioni dei Consigli distrettuali competenti per territorio.

In tale caso le decisioni dei Consigli distrettuali, integrati con la delegazione del Consiglio regionale della scuola slovena, sono valide se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

Art. 15.

Nei Consigli scolastici provinciali delle provincie di Trieste e Gorizia le rappresentanze dei genitori degli alunni e degli alunni stessi delle scuole statali con lingua di insegnamento sloveno, previste dai commi primo e secondo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, sono elevati ad un quarto.

Ferme restando le norme previste dal terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 e successive modificazioni, tutte le decisioni di competenza diretta dei Consigli provinciali e che riguardano direttamente la minoranza slovena sono valide, se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, entro sessanta giorni dalla istituzione di scuole slovene nella provincia di Udine, la composizione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Udine e le norme che ne regolano il funzionamento saranno adeguati alla normativa prevista dal presente articolo.

Art. 16.

È istituito con sede a Trieste l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della scuola con lingua di insegnamento slovena.

L'Istituto, di cui al precedente comma, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

L'Istituto ha i compiti e l'articolazione interna, previsti dagli articoli 9 e 10, titolo III

del decreto del Presidente della Repubblica n. 419, del 31 maggio 1974.

La composizione degli organi dell'Istituto regionale della scuola slovena, il loro funzionamento ed i problemi relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ed un rappresentante eletto dal proprio seno dal Consiglio direttivo dello stesso Istituto, partecipano alle conferenze dei presidenti degli Istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974.

TITOLO III

ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI - IN- FORMAZIONE - BENI E STRUMENTI CULTURALI

Art. 17.

Lo Stato assegna contributi annuali alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, che vengono iscritti in apposito capitolo di bilancio per sostenere l'attività delle principali istituzioni culturali della minoranza slovena, garantendo la loro piena autonomia.

Per l'anno 1979 il contributo, di cui al precedente comma, è fissato in lire 3.500.000.000.

L'elenco delle istituzioni ammesse al contributo è stabilito dalla Commissione, di cui all'articolo 24 della presente legge, che riconosce la primaria importanza delle stesse e fissa anche l'entità del contributo annuo.

L'erogazione del contributo avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Lo Stato concede in uso alle istituzioni di cui al primo comma della presente legge

edifici pubblici adeguati allo svolgimento delle loro attività.

Art. 18.

Lo Stato contribuisce anche alla integrazione delle spese delle associazioni slovene, comprese quelle giovanili, che promuovono lo sviluppo delle attività della minoranza slovena in campo sociale, culturale, economico, scientifico, artistico, sportivo e ricreativo.

A questo scopo è destinato un quarto dei contributi previsti dall'articolo 17 della presente legge.

L'erogazione dei contributi avviene secondo le norme previste dal comma terzo del precedente articolo 17.

L'elenco delle associazioni ammesse al contributo e l'entità del contributo annuo per ciascuna è determinato dalla Commissione, di cui all'articolo 24 della presente legge.

Art. 19.

La RAI-TV favorisce anche attraverso la creazione di appositi centri di produzione lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena.

Nel Friuli-Venezia Giulia la RAI-TV preordina i propri organici e le proprie strutture in modo da garantire l'autonomia funzionale e culturale sia dei programmi che dei servizi giornalistici in lingua slovena.

Art. 20.

Lo Stato concede, in aggiunta a quelli previsti nella legge sull'editoria, particolari contributi per sostenere gli organi di stampa e le attività editoriali in lingua slovena in Italia.

Nel Friuli-Venezia Giulia è fatto obbligo alle aziende di Stato, a quelle a partecipazione statale ed a tutti gli enti pubblici, che concedono pubblicità agli organi di stampa in lingua italiana di assegnare anche, con la stessa evidenza, pubblicità ad analoghi organi in lingua slovena.

Art. 21.

Allo scopo di sviluppare i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e la nazione d'origine lo Stato favorisce gli scambi culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e la Jugoslavia anche con particolari semplificazioni delle procedure amministrative e con esenzioni doganali per la temporanea o la definitiva importazione ed esportazione di beni culturali e strumenti artistici.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero competente su parere della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e sentita la Commissione, di cui all'articolo 24 della presente legge, emana un regolamento di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

TITOLO IV

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
E DELEGHE ALLA REGIONE

Art. 22.

Sono delegate alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia le funzioni necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte della Regione stessa delle funzioni proprie e già delegate al fine di tutelare le caratteristiche etniche della minoranza slovena e per favorirne lo sviluppo sociale, economico e culturale.

Sono altresì delegate le funzioni amministrative in ordine alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale.

Lo Stato assegna nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 50 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, contributi finanziari straordinari annui destinati ai Comuni di cui al precedente articolo 3 sulla base di piani pluriennali regionali d'intervento che costituiscono parte integrante del piano regionale di sviluppo.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deve attuare la delega di cui al presente

articolo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

I piani pluriennali regionali di intervento, di cui al precedente articolo, sono redatti dalla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia d'intesa con le Comunità montane interessate e con i Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge che non ne fanno parte, e debbono definire gli obiettivi di sviluppo economico delle aree mistilingui e fissare:

a) le agevolazioni creditizie, i contributi, gli incentivi per i vari settori economici ed i criteri di erogazione dei fondi;

b) le misure stabilite per favorire le attività economiche a carattere cooperativo e/o associativo tra coltivatori diretti, allevatori, pescatori, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, nonché le iniziative di turismo agricolo;

c) gli interventi per sostenere le attività tradizionali che si svolgono nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge, con particolare riguardo all'agricoltura, alla zootecnia ed all'agro-turismo;

d) gli interventi per la qualificazione e per l'incremento dei posti di lavoro nelle aree mistilingui;

e) gli interventi per la difesa dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della comunità slovena, e per la estensione e qualificazione dei servizi pubblici;

f) le misure di salvaguardia per l'uso del territorio e per la conservazione ed il restauro dei centri storici, dei monumenti e di edifici di particolare valore storico-architettonico;

g) speciali norme per limitare l'uso dei suoli nel caso di attività extra agricole e per definire le forme di partecipazione a tali attività da parte dei proprietari dei suoli, o le permute e/o gli indennizzi in caso eccezionale di esproprio o di occupazione temporanea o permanente dei suoli stessi;

h) le misure, nel caso di utilizzazione di aree provenienti dagli usi civici, per l'impie-

go da parte dei Comuni interessati dei fondi destinati al risarcimento del bene alienato e per la gestione delle iniziative che ne derivano da parte della comunità che lo aveva in godimento.

Il piano regionale d'intervento per lo sviluppo socio-economico della minoranza slovena s'inquadra nella più generale programmazione nazionale e regionale e gli interventi da esso previsti debbono essere riferiti al Piano urbanistico regionale, che li assume per la parte di competenza con apposite varianti.

Il piano è sottoposto al voto del Consiglio regionale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia previo parere della Commissione di cui all'articolo successivo.

La Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia provvede a distribuire ai Comuni interessati gli stanziamenti previsti dal piano d'intervento.

L'erogazione dei contributi a terzi o di ogni altra forma di agevolazione o di incentivo viene effettuata dai comuni interessati su parere della Commissione di cui all'articolo 24 della presente legge.

Art. 24.

Al fine di garantire la diretta partecipazione della minoranza slovena alla formulazione ed alla attuazione dei piani d'intervento, di cui al precedente articolo, ed a tutte le altre scelte riguardanti la minoranza stessa e le materie oggetto di delega dello Stato alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia per effetto della presente legge, è costituita presso la Regione una Commissione consultiva, espressione della minoranza slovena.

La Commissione è composta esclusivamente da cittadini italiani di lingua slovena ed è nominata dal Consiglio regionale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura su designazioni effettuate dai Comuni in tutto o in parte inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 e dalle principali organizzazioni socio-economiche e culturali, in cui si esprime la minoranza slovena.

Il Consiglio regionale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia sulla base delle norme del precedente comma, stabilisce il numero dei membri della Commissione, le modalità per effettuare le designazioni e ne regola il funzionamento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

I cittadini, i cui cognomi o nomi siano stati comunque modificati o determinati da imposizioni nel periodo fascista o, per altre ragioni, anche precedentemente o successivamente, ed i loro discendenti, hanno il diritto di ottenere il ripristino degli stessi nella forma originaria su semplice richiesta indirizzata alla Corte d'appello competente per il territorio del Comune di residenza.

In tale caso si applicano le procedure di cui nel regio decreto n. 1238 del 2 luglio 1939; titolo VIII, Capo II; articolo 158 e seguenti.

Il ripristino è esente da spese e deve essere esperito nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Gli uffici di stato civile provvedono alle necessarie annotazioni.

Le richieste possono essere avanzate anche in forma collettiva sulla base di elenchi sottoscritti con firma autenticata dagli interessati riportanti i nomi ed i cognomi da modificare e la relativa forma originaria ed i dati anagrafici necessari alla identificazione dei proponenti.

Art. 26.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge lo Stato provvederà alla restituzione, alla reintegrazione, al ripristino o comunque al risarcimento di valore analogo alla comunità slovena di tutti i beni immobili a destinazione culturale e sociale, già appartenenti alle organizzazioni slovene ed espropriati, distolti o comunque sottratti alle stesse durante il regime fascista.

Tali beni restituiti, reintegrati, risarciti o ripristinati in valore analogo passano in proprietà ai Comuni in cui sorgono o sorgevano e sono dati dagli stessi in godimento alle associazioni ed istituzioni della minoranza slovena con apposito regolamento.

Il provvedimento di cui al precedente comma non comporterà gravami finanziari o fiscali a carico del destinatario.

L'elenco dei beni è proposto dalla Commissione di cui all'articolo 24 della presente legge, mentre all'attuazione delle presenti norme provvederà la Regione sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici territoriali competenti dell'Intendenza di finanza e con i finanziamenti di cui all'articolo 33 della presente legge.

I Comuni provvedono alla manutenzione degli stabili ad essi trasferiti per effetto della presente legge.

Art. 27.

Gli apolidi di lingua slovena, residenti e dimoranti stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, che ne facciano richiesta, hanno diritto ad ottenere con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 della legge n. 555, del 13 giugno 1912, la cittadinanza italiana entro un anno dalla presentazione della domanda.

Art. 28.

I cittadini che prestarono servizio nei cosiddetti « Battaglioni speciali » dell'Esercito italiano ed i civili che furono internati nei campi di concentramento o inquadrati nei « reparti di lavoro » a seguito, in tale caso, di dimostrate discriminazioni politiche ed etniche — per i periodi in cui ne fecero parte o in cui in altri reparti subirono lo stesso trattamento — sono equiparati ai perseguitati politici.

Art. 29.

Qualsiasi atto tendente ad impedire o limitare alla minoranza slovena l'espletamen-

to delle sue specifiche attività ed agli appartenenti alla stessa l'uso della lingua materna, è punito con le pene previste dall'articolo 291 del Codice penale.

Art. 30.

Tutte le pendenze a carico di cittadini italiani di nazionalità slovena, indiziati a causa dell'uso della lingua slovena in atti pubblici e nell'esercizio dei doveri dei cittadini verso la pubblica amministrazione, decadono con la presente legge.

Sono altresì depennate tutte le condanne già inflitte per i motivi di cui al precedente comma, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

L'uso del bilinguismo non comporta oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 32.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.